



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

AS 2144

RIFORMULAZIONI ASSENTITE

1.173 testo 2 ~

4.29 testo 2

5.0.50. testo 2

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Relazione tecnica AE

La disposizione consente di pagare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020 mediante la c.d. "*compensazione straordinaria*" con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali. In tal modo, come già ripetutamente accaduto in passato, si interviene nuovamente per ampliare l'ambito temporale di applicazione dell'istituto, attualmente definito dall'art. 37, comma 1-bis, del DL n. 124/2019, che aveva permesso di utilizzare i crediti in parola per pagare, per gli anni 2019 e 2020, le somme affidate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2019. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.0.60 testo 2
5.115 testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Articolo 1-bis.
(Cessione del credito)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1059, primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa;
- b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica."».

DF: Relazione tecnica emendamento 1.0.60 testo 2

La proposta in commento è finalizzata a rendere cedibile - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 - i "crediti d'imposta per la Transizione 4.0" di cui all'articolo 1, da comma 1051 a 1058, della legge n. 178 del 2020, consentendo ai soggetti beneficiari degli stessi di optare, in luogo della compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Alla disposizione non si ascrivono effetti considerato che il credito di imposta viene usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Art. 2

Sostituire l'art. 2 con il seguente:

- "1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
- a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta del 70% per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
 - b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
 - c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lett. b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42."

Allegato A – Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lett.c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 64.400.000
TRENTO	€ 50.600.000
VENETO	€ 24.774.995
LOMBARDIA	€ 24.057.883
VALLE D'AOSTA	€ 20.435.083
PIEMONTE	€ 18.783.151
ABRUZZO	€ 5.931.068
FRIULI	€ 3.794.994
EMILIA R	€ 3.721.052
MARCHE	€ 2.768.442
TOSCANA	€ 2.538.480
SICILIA	€ 2.042.130
BASILICATA	€ 1.695.175
UMBRIA	€ 1.530.266
CALABRIA	€ 1.113.732
CAMPANIA	€ 743.720
MOLISE	€ 409.494
LIGURIA	€ 352.380
LAZIO	€ 172.042
SARDEGNA	€ 101.116
PUGLIA	€ 34.796
TOTALE	€ 230.000.000

EMENDAMENTI 5.28, 5.32 testo2 »

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice."».

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La presente proposta emendativa si inserisce nel contesto degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine, si provvede a modificare l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, che stabilisce che i creditori pubblici qualificati, ossia l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante come definito nel comma 2 del medesimo articolo.

L'emendamento prevede il differimento di un anno dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, disponendone la decorrenza dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La proposta emendativa stabilisce altresì la proroga dell'obbligo di segnalazione posto a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agente della riscossione, previsto dal medesimo articolo 15 del Codice della crisi d'impresa.

La proposta normativa incide, con meccanismi di proroga e differimento, sulla regolamentazione della disciplina della cosiddetta «allerta esterna» in tema di crisi d'impresa e pertanto, riguardando la materia dell'ordinamento civile, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis.».

5.71 testo 2 *

ART. 1. ***(Canoni di locazione non percepiti)***

1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Relazione tecnica

La legislazione vigente prevede per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo l'esenzione solo per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e i restanti ad uso abitativo la tassazione avviene a prescindere dall'effettivo percepimento dei canoni. La tassazione dei redditi non percepiti viene meno solo dopo un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità che accerti il mancato percepimento.

La disposizione prevede l'estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'estensione ai canoni non percepiti per gli immobili ad uso abitativo relativamente ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, si stima che l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 135,7 milioni di euro, di cui 87,3 milioni di euro a tassazione ordinaria e 48,4 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 23,4 milioni di euro.

Ipotizzando una durata media del procedimento giurisdizionale di circa 1 anno e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito

d'imposta e considerando il periodo di vigenza a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023
IRPEF	-23,6	0,0	0,0
Addizionale regionale	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,4	0,1	0,0
Cedolare	-20,3	10,2	0,0
Totale	-45,2	10,3	0,0

Millioni di euro

6.24 testo 2
6.26 testo 2
6.28 testo 2
6.36 bis testo 2
6.43 testo 2
6.49 testo 2

S 2144

All'art. 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880..

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

DF Relazione tecnica

L'emendamento in esame ha natura agevolativa e prevede un esonero dal versamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per le strutture ricettive e per quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico; vengono inclusi nell'agevolazione anche gli enti del terzo settore.

Nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto da parte dei contribuenti, agli stessi spetta un credito d'imposta da utilizzare in compensazione corrispondente all'importo versato.

Al riguardo, per quanto concerne la portata della norma proposta, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, di cui non si conoscono l'evoluzione e i tempi di risoluzione, e delle conseguenti difficoltà economiche in cui versano gli operatori dei settori citati, non si hanno osservazioni da formulare, rilevando che l'esenzione dal versamento del canone pagato dalle imprese determina una minore entrata per il 2021 di circa 83 milioni di euro.

Considerando che la proposta abroga la disposizione contenuta nell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del DL 41/2021 (riduzione del canone RAI del 30%) a fronte della quale è stata prevista una copertura pari a 25 milioni di euro nel 2021, **la presente proposta emendativa comporta un ulteriore onere pari a 58 milioni di euro per il 2021.**

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

ART. 1- bis
(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto .
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **142,5 milioni di euro** per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Relazione tecnica

Facendo seguito alla richiesta in calce, si rileva che l'esenzione IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 comporta, **per ciascuna delle due rate dovute nell'anno 2021**, una perdita di gettito per il corrente anno pari a **216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro per IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro per IMU quota comune**.

Nell'ipotesi di esenzione per **entrambe le rate** la perdita di gettito complessiva sarebbe pari a **432 milioni di euro, di cui 147 milioni di euro per IMU quota Stato e 285 milioni di euro per IMU quota comuni**.

6.0.191 Riformulazione

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021"
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

6.0.200 testo 2 *
21.014 testo 2

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

21-bis

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

6.0.206 TESTO 2 Laus, Pittella ^

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.";

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DF: Relazione tecnica emendamento 6.0.206

L'emendamento dispone la proroga per l'anno 2021 dell'incremento a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro sia di circa 30,4 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per un totale di 40,6 milioni di euro, in coerenza anche con i dati forniti dagli operatori del settore per il 2020.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima un perdita di gettito di competenza annua di IRPEF di circa -12,2 milioni di euro, e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza per il solo anno 2021, ipotizzando che tali valori siano erogati prima del mese di dicembre, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0,0

Milioni di euro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente articolo:

Articolo 120-quaterdecies.1
(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. Il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater".

b) L'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente

Articolo 125-sexies
(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

1-ter. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

2. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente a tale data. Salvo diversa previsione del contratto di credito, alla riduzione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato. Si applicano, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 125 sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, come modificato dal presente decreto.

ATTENZIONE:

Il DT nel riformulare l'emendamento presentato in sede parlamentare nel senso sopra riportato, ha precisato i profili critici connessi al testo presentato, che qui di seguito si riportano:

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti tecnici riguardo la riformulazione dell'emendamento in questione proposta da questo Dipartimento, sentite le strutture, si rappresenta quanto segue.

Come già indicato nel parere fornito, la soluzione normativa proposta con l'emendamento comporterebbe rischi di non conformità con la disciplina UE, in ragione della esclusione dal rimborso delle prestazioni strumentali dei terzi e di una retroattività parziale con espressa esclusione dei contratti già estinti anticipatamente.

Il testo alternativo indicato dal DT, che corrisponde ad una formulazione elaborata dalla Banca d'Italia, si differenzia infatti per *i)* l'inclusione nel rimborso anche delle prestazioni strumentali (con effetti, tuttavia, di significativa maggiore onerosità per il sistema bancario) e *ii)* una disciplina della retroattività in cui non viene formalmente esplicitata l'esclusione per i contratti già anticipatamente estinti (ancorché essa sembri comunque desumibile in via interpretativa).

Ciò premesso, si rinvia in ogni caso alla valutazione politica.

A tal riguardo il DT ha comunque evidenziato che la riformulazione proposta dallo stesso DT **implica un impatto maggiore in termini di costi significativi** dell'industria del credito al consumo.

8.3 testo 2

8.5 testo 2

8.7 testo 2

8.30 testo 2

8.31 testo 2

All'articolo 8, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto concede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Di anticipare la decorrenza della fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 per consentire la continuità con i periodi precedenti.

8.37 testo 2 Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Relazione tecnica

Per quanto attiene alla stima dell'impatto finanziario derivante dal presente emendamento si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di 3 mesi dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga).

Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruitive sono le quelle riportate nella relazione tecnica dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020.

Sono stati considerati un n° medio di settimane di proroga pari a 6.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:

AS 2144 - Emendamento 8.37

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per la proroga al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero medio settimane	Numero medio mensile ore fruitive	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Anno 2021								
Ordinaria	870	6	81,0	5,9	3,8	-0,6	-0,4	-1,0
Fondi di solidarietà	2.560	6	75,0	5,9	3,6	-1,6	-1,0	-2,6
Deroga	1.570	6	67,0	5,9	3,7	-0,9	-0,5	-1,4
Totale	5.000					-3,1	-1,9	-5,0

Emendamento 10.0.20 testo 4 ¶

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Esenzione dall'imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

DF: Relazione tecnica emendamento 10.0.20

L'emendamento in oggetto propone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000.

Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore dell'agevolazione in corso dell'anno 2021, **si stima una perdita di gettito di circa 5,3 milioni di euro nel 2021.**

11.7 testo 2 ,

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile".

12.0.1 (testo 4) -

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghe
si, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la
continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)*

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il versamento dell'assegno di mantenimento, presso il ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, è istituito un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 202, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

A.S. n. 2144: Emendamento 19.0.21

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.»
2. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

“463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma,

devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge.”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

“464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”

20.2
21.3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

SALUTE: Nulla osta all'utilizzo dei Covid hotel come centri vaccinali purché abbiano caratteristiche compatibili con i requisiti di un centro vaccinale, che saranno valutati dalle ASL competenti per territorio, e compatibilmente con l'utilizzo in qualità di Covid hotel, quindi con la possibile presenza di persone in isolamento, purché l'emendamento si riferisca all'art. 21 e non all'art. 20.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento 20.2 è teso ad ampliare l'eventuale funzione delle strutture alberghiere, intese nella loro nozione più ampia, anche quali possibili centri dedicati alla vaccinazione contro il COVID-19, con lo scopo evidente di assolvere con maggiore impulso alla somministrazione dei vaccini stessi.

Il richiamato art.1 – comma 2 – del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, già indicava le strutture alberghiere quali possibili risorse per poter gestire i periodi di isolamento (cd “periodi di quarantena”); pertanto, con la modifica proposta, si intende consentire alle medesime strutture di assolvere altresì il compito di ospitare le “stazioni vaccinali”, in linea con il Piano Nazionale Vaccinale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2021, al fine di rafforzare con maggiore efficienza logistica la rete dei centri di somministrazione sul territorio nazionale e dare così il massimo impulso alla Campagna Vaccinale.

La possibilità di utilizzare strutture private quali gli alberghi, con le caratteristiche tecnico/logistiche idonee alla funzione, oltre a contribuire alla massima capillarizzazione dell'attività vaccinale, consentirà di alleggerire gli impianti già impiegati nell'impegnativa realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Vaccinale sopra richiamato.

RELAZIONE TECNICA

La presente disposizione, prevedendo un ampliamento delle funzioni già attribuite alle strutture alberghiere di cui al D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, dal punto di vista finanziario resta in linea con quanto già previsto per l'impiego dei suddetti impianti alberghieri per far fronte alla gestione dell'isolamento dei contagiati.

21.01 testo 2 -

22.0.13 testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021».

2. agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.11(riformulato)

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

23.0.5 testo 2 *

Mantovani, Toninelli, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Campagna

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.6 (testo 3) *

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo

Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. *Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.*
2. *Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.*
3. *Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.*
4. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».*

Art. 24-bis

(disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

1. In considerazione dell'esigenza di scongiurare qualsivoglia interruzione nello svolgimento del servizio di emergenza-urgenza nell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'art. 2033 del codice civile non si applicano alle somme percepite in buona fede dal personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza in forza di quanto previsto dagli accordi integrativi regionali anche in deroga agli accordi collettivi nazionali.

Relazione tecnica

La disposizione di cui all'emendamento riguarda la seguente situazione relativa alla Regione Campania ma comune ad altre regioni (Abruzzo e Calabria, per esempio). Il servizio 118 è divenuto operativo in Campania attraverso il passaggio dei Medici della ex Guardia Medica all'Emergenza Sanitaria territoriale. Attesa la carenza di personale disponibile a transitare dal regime della ex guardia medica a quello dell'emergenza sanitaria territoriale e preso atto della fondamentale funzione svolta da tali strutture nell'ambito del Sistema dell'emergenza, al fine di incentivare tale passaggio, fu adottata la Delibera Regione Campania 6872 del 3/11/1999.

Tale Delibera avente per oggetto "Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti" prevedeva l'incentivo di 10000 lire all'ora, diventate in seguito euro 5,16 all'ora.

L'indennità era volta a compensare l'aggravio del personale soggetto al passaggio in termini di elevato rischio fisico, conseguente allo svolgersi di attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobile, elevato rischio di contrarre malattie infettive, elevato numero di turni festivi e notturni e operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale.

La corresponsione dell'indennità avrebbe dovuto avere efficacia transitoria, sino all'adozione di un «nuovo accordo di medicina generale» il quale, tenuto conto delle particolari problematiche relative ai medici Saut, avrebbe dovuto definire nello specifico i preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale e al funzionamento e messa in rete dei presidi Saut, superando così la predetta disciplina regionale. In tale periodo, era in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R. 484/96, successivamente sostituito dal nuovo ACN, reso esecutivo tramite DPR 270/2000. Successivamente, interveniva l'Accordo Integrativo Regionale del 2003, stipulato ai sensi del predetto DPR 270/2000, che, nella norma finale n° 5, recitava: "il capo V (n.d.r. CIOE' QUELLO DELL'EMERGENZA/URGENZA) del presente accordo integra quanto già deliberato in sede regionale in materia di emergenza sanitaria territoriale" ovvero quanto previsto dalla DGR 6872 DEL 3/11/99. A livello nazionale, l'ACN 2005, sebbene all'ART. 98 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIPOSO ANNUALE recitasse: "In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente accordo, i compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente tabella:.... (omissis)", faceva salvi gli accordi regionali all'epoca vigenti; ed infatti, nella NORMA TRANSITORIA N° 5 recitava: "Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000, vigenti

26.28 Berutti testo 2 «
38.0.11 testo 2

1. All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo le parole "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni di euro" e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;
 - b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea".
 - c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

26.54 testo 2

26.55 testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021";

1.ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

“Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.”

Relazione Illustrativa

L'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia) prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

La norma ora proposta intende estendere, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il regime generale introdotto per le concessioni ed autorizzazioni dalla normativa emergenziale.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma al contrario garantisce gli introiti già contemplati dai titoli vigenti

28.3 (Testo 2) ~

D'Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“*1-bis*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”.

29.1 Mirabelli testo 2 che assorbe l'emendamento 29.4 Vono, 29.5 Margiotta, 29.6 Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenсации, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.10 testo 2 Cioffi *

Riformulazione che assorbe l'emendamento 29.0.9 Faraone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

30.6 testo 2

All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono apportate le seguenti modificazioni

- al comma 1:

- lettera a) le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- lettera c) le parole «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni»;
- il comma 2 è così sostituito: Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

Relazione illustrativa

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Per il ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni in commento è previsto un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del D. L. n. 137 di ulteriori 165 milioni di euro.

Relazione tecnica

La disposizione proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter e dell'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, che ha prorogato l'agevolazione in esame dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, si stimano ulteriori minori entrate per il corrente anno a titolo di canone unico pari a 165 milioni di euro, di cui 127,5 milioni di euro sono riferiti all'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 37,5 milioni di euro all'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

30.64 testo 2

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.».

30.120 testo 2

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.".

EMENDAMENTO 30.131 testo 2

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. *Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021*”».

30.139 testo 3 *

30.140 testo 3

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7 col seguente:* "Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, **31**, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 ».

b) *Al comma 8, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

c) *Al comma 9, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

d) *Al comma 10, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

e) *Al comma 11, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023"».*

30.167 (testo 2) (assorbe anche 30.168 testo2) *

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto

30.0.7 testo 2 Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi .

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

30.0.11 testo 2 *

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: “all'esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle parole: “agli esercizi finanziari 2020 e 2021”».

30.0.81 Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, sostituire le parole: “,ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara” con le seguenti: “. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102” e, al secondo periodo, sostituire le parole: “dalla convenzione” con le seguenti: “dalle convenzioni”.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

31.4 TESTO 2

Giroto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, De Lucia

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma I, lettera a), dopo le parole: «igiene individuale» inserire le seguenti: «, dell'aria»;*

RELAZIONE TECNICA LIMITATAMENTE AL PUNTO 1)

La proposta emendativa introducendo una modifica alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 dispone che l'incremento del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 possa essere destinato anche per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene dell'aria oltre che per l'igiene individuale e degli ambienti. La proposta emendativa inserisce quindi un'ulteriore possibile finalità di spesa nell'ambito delle risorse già ripartite e assegnate. Pertanto la proposta emendativa non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

AS 2144

Emendamento 31.8 - Testo 3 Sen. Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

Relazione Tecnica

Il contenuto della disposizioni ha natura meramente ordinamentale dal momento che proroga lo status dei collegi universitari ai sensi dell'art. 16 e 17 del d.lgs n. 68/2012 e dunque, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, peraltro, che analoga disposizione è stata già adottata in conversione al decreto ristori ed è stata giudicata, parimenti, ordinamentale.

AS 2144

31.15 Sen. De Petris (Testo 2)

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

Relazione Tecnica

La disposizione non genera oneri, atteso, che per le AFAM valgono le medesime considerazioni svolte nella relazione tecnica alla norma che qui si modifica, in relazione ai docenti della scuola (per le quali la presente disposizione non prevede oneri), e che per l'università le attività da svolgersi in presenza sono facilmente recuperabili nell'ambito del calendario del corso, per cui non necessita dell'intervento di "supplenti"

31.30 testo 2

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

6.ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa destina, per il solo anno 2021, 3 milioni di euro alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano affinché le stesse provvedano al relativo riparto in favore delle istituzioni scolastiche del territorio di appartenenza. Le risorse sono destinate alle finalità di cui al comma 6 dell'articolo 31. Si tratta di un limite di spesa disposto per il solo anno 2021 ai cui relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

33.5 Verducci (Testo 2)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l'anno 2021».

2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Relazione illustrativa

In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti necessarie misure di contenimento sociale e di chiusura o riduzione delle attività, la norma prevede - analogamente a quanto previsto, nello scorso anno accademico, dall'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 - la possibilità di proroga facoltativa retribuita, fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio. A differenza delle precedenti misure, la presente è estesa a tutti i dottorandi, indipendentemente dall'anno di iscrizione.. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

33.8 (testo 3) riformulazione Mirabelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, indicati quale limite di spesa, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si rammenta che con tale incremento, pari a 50 milioni di euro, si è fatto fronte finora, da una parte, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al piano di reclutamento straordinario dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e, dall'altra, per i restanti 5 milioni di euro, al piano di reclutamento di taluni altri enti pubblici di ricerca, non vigilati dal MUR, secondo modalità che avrebbero dovuto trovare applicazione in un successivo riparto. Tuttavia, nella fase di riparto, è emersa la praticabilità della destinazione di tali risorse per il solo I.S.P.R.A. nella misura di un milione di euro. Per tali ragioni, dunque, l'iniziale incremento – realizzato attraverso il citato art. 238, comma 2, del DL. 34/2020 - del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pari a complessivi 50 milioni di euro, presenta, attualmente una quota, tuttora non impiegata, pari a 4,5 milioni di euro, dalla quale è possibile, pertanto, destinare un milione di euro alle esigenze dell'ISPRA, previste dal presente emendamento. Si fa presente, infatti, che nell'ambito della medesima quota di 5 milioni, 500 mila euro, inizialmente contenuti nella copertura di cui all'art. 238, comma 2 del D.L. 34/2020, sono stati già utilizzati quale parziale finanziamento delle misure adottate con l'articolo 1, commi 936 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. in particolare, il comma 941).

34.3 testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell’autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo”.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

- a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;
- b) inclusione lavorativa, e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa intende individuare gli ambiti di finalizzazione delle risorse stanziare con il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” nell’ambito delle politiche di inclusione e accessibilità delle persone con disabilità.

Alla **lettera a)** si prevede la possibilità di usare una parte delle risorse stanziare per la realizzazione di infrastrutture, anche digitali, che possano facilitare l’accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità oppure favorire un ammodernamento degli strumenti di valutazione e di programmazione dei servizi della disabilità. Si considera, inoltre, l’ulteriore possibilità di poter finanziare la realizzazione di strutture e infrastrutture per le attività ludico-sportive delle persone con disabilità come, ad esempio, parchi giochi accessibili e aree attrezzate.

La **lettera b)** prevede che si possano finanziare progetti di inclusione lavorativa, di inclusione sportiva e per il turismo accessibile.

RELAZIONE TECNICA

34.0.1 *

Modena

34.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, **pari ad euro 1.032.914,00**, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

34.0.7 testo 3 *

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST; e di sottotitolazione
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:
"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456."
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si prevede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

**“Art. 35-bis
(Divise antisommossa polizia penitenziaria)**

1. *Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.*
2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge”*

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in esame è finalizzata ad incrementare il livello di efficienza, qualità e sicurezza negli istituti penitenziari e per salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta.

Nello specifico si prevede una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione personale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Al fine della quantificazione dell'onere, si prevede l'acquisizione di n. 830 kit standard di protezione, al costo unitario di circa **1.800 euro** (iva compresa), ciascuno composto da:

KIT STANDARD
Casco anti sommossa con visiera e copri nuca
Corpetto
Copri braccia
Guanti anti taglio
Copri gambe
Parastinchi
Scudo
Sfollagente
Bodycam con micro sim

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma proposta, quantificati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

36.0.30 (testo 4) Margiotta ,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

"Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro **per l'anno 2021**, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro **per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, **ai fini del bilancio triennale 2021-2023**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico."*

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione, considerato l'aggravamento delle crisi aziendali determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di contenere gli effetti di medio-lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare al potenziamento delle attività ivi previste ed alla loro implementazione, anche mediante il rafforzamento, con profili ad elevata specializzazione operativo-gestionale e specifiche e qualificate esperienze pregresse nell'ambito della gestione delle crisi di impresa ovvero delle ristrutturazioni societarie e aziendali, del contingente stabilito, a legislazione vigente, per il supporto della struttura, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato. **La disposizione comporta oneri per 1 milione di euro per l'anno 2021**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

EMENDAMENTO 37.0.41

(Riformulazione)

«Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: *“Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”.*».

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La presente proposta emendativa introduce una modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In particolare si prevede che, qualora in seguito all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, al fine di assicurare l'esecuzione degli accordi, si rendano necessarie modifiche al contenuto del piano, l'imprenditore le apporta chiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

La proposta emendativa ha dunque la finalità di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.

La norma anticipa, peraltro, la disposizione dell'articolo 58, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, nella prospettiva evidenziata di *favor* per l'imprenditore, che ha individuato nell'accordo di ristrutturazione lo strumento di risoluzione della propria crisi.

La presente proposta emendativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l'intervento del professionista, incaricato di procedere al rinnovo della relazione in seguito alle modifiche sostanziali apportate all'accordo di ristrutturazione, è totalmente a carico dell'imprenditore, poiché tale figura professionale è scelta da parte del debitore stesso. Con riferimento agli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39.30 testo 2

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".».

1-ter. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-quater. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte»

1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

1-sexies. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento."

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014>.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale: in particolare mira a definire in modo sistematico mediante la predisposizione di apposite linee guida, le tecniche, le tecnologie e le modalità di produzione dei nuovi sistemi integrati di coltivazione. Questi sistemi sono realizzati in ambienti protetti e controllati con tecniche tipo l'idroponica a sviluppo verticale e offrono, potenzialmente, vantaggi sul prodotto finito in termini di sicurezza. Tutto ciò deve essere normato al fine di armonizzare e controllare queste nuove tecniche e tecnologie. La proposta, in coerenza con gli obiettivi Ue, mira a garantire l'assenza di fitofarmaci in quanto assicura il miglior controllo della produzione e dell'ambiente in cui si svolge.

39.066 testo 2 *

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1.All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.";

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.